



COMUNE DI BORDANO

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia



POLIZIA

LOCALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE

Reg. Gen. n. 13/2026

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PERIODO INVERNALE NEI TRATTI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DELLA SR UD 36 "DI BORDANO" DAL 15.11.2026 AL 15.04.2027.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA

TENUTO CONTO che la SR UD 36 "di Bordano" è una strada il cui ente proprietario è l'EDR di Udine;

VISTA l'ordinanza n. 410/2026 emessa dall'Ente di Decentramento Regionale di Udine Servizio Viabilità, avente ad oggetto: "Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale";

VERIFICATO che il sopra richiamato provvedimento ordina, tra le altre, sulla SR UD 36 "di Bordano" dalla progr. km 0+000 alla progr. km 6+969, per il tratto all'esterno del centro abitato, nel periodo dal 15.11.2026 al 15.04.2027, che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, che transitano sulla sopra richiamata rete viaria devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio;

VISTO che nella lettera di trasmissione della sopra citata ordinanza, avente prot. EDRUD / GEN 0030104 – P 26/10/2026 Class: 8-5, si invitano i Comuni interessati ad emettere la relativa ordinanza per i tratti stradali di competenza dell'EDR di Udine, che ricadono all'interno del centro abitato, per i quali lo stesso Ente rilascia parere favorevole;

VISTI gli articoli n. 5, 6, 7, 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 NUOVO CODICE DELLA STRADA e ss. mm. e ii.;

VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del precitato Codice – approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA e ss. mm. e ii.;

PREMESSO che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

CONSIDERATO che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

VALUTATO che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione, rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

VISTO l'articolo n. 7, comma 1, lett. a) e l'articolo n. 7, comma 3 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto Sindacale di nomina a Titolare di Posizione Organizzativa del Settore Vigilanza del dott. Giatti Nicola, n. 1 del 30.04.2026;

DATO ATTO che il sottoscritto ricopre il ruolo di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 comma 2, della legge 241/1990 e s.m.i., non avendo provveduto ad assegnare ad altri tale incombenza;

ORDINA

per i motivi dedotti in preambolo,

- dal 15.11.2026 al 15.04.2027

➤ per i tratti all'interno del centro abitato della:

- SR UD 36 “di Bordano” dalla progressiva km 3+000 alla progressiva km 4+400
- SR UD 36 “di Bordano” dalla progressiva km 6+400 alla progressiva km 6+969

- **tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, che transitano nella sopra indicata rete viaria, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antidrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote ed i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto;**

Gli pneumatici invernali che possono essere impegnati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente Regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antidrucciolevoli impegnati in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antidrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote, al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale.

AVVERTENZE

L'inosservanza delle prescrizioni, di cui alla presente ordinanza, è punita con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Gli organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte.

La presente dovrà essere pubblicata all'albo pretorio on-line del sito web del Comune di Bordano, trasmessa alla Prefettura di Udine, alla Questura di Udine, alla Sezione Polizia Stradale di Udine, al Comando Provinciale Carabinieri di Udine, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Udine, al Comando Stazione Carabinieri di Osoppo, alla Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (SORES) Sala Operativa 112, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, alla Croce Rossa Italiana di Udine, alla Sogit di Udine, ad Arriva Udine S.p.A. e all'Area Tecnica del Comune di Bordano.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, oppure in via alternativa, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il sottoscritto dichiara che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, non sussistono le cause di astensione previste dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti comunali, né le cause di conflitto di interesse di cui all'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DI P.L.

Dott. Nicola Giatti



Nicola Giatti

29.10.2026

09:20:50

GMT+01:00